



STUDIO G&G COMMERCIALISTI ASSOCIATI

SOCIO ONORARIO

DOTTORE COMMERCIALISTA
Antonio Zanarotti

SOCI FONDATORI

DOTTORI COMMERCIALISTI
Massimo Lotto
Roberto Valentino

SOCI ORDINARI

DOTTORI COMMERCIALISTI
Angelo Stimamiglio
Federico Caprin
Roberto Dorigato
Benedetta Zanarotti
Teo Di Battista
Alberto Signorini
Sonia Poletto

STUDI FONDATORI

Studio Grieco 1947
Studio Grazioli 1958

SEDE

VICENZA - Via dei Cairoli 9

COLLABORATORI

DOTTORI COMMERCIALISTI
Francesco Ambrosini
Luigi Solinas
Alessandro Prandin
Gianluca Sordato
Marco Beghini
Laura Scalco

DOTTORI

Nicolò Dalla Riva
Arianna Maran

TIROCINANTI

DOTTORI COMMERCIALISTI
Radames Rizzato
Silvia Seganfreddo
Elisa Dalla Riva

A TUTTI I SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Vicenza, 1 settembre 2020

OGGETTO: Circolare informativa sulla proroga della scadenza degli avvisi bonari ai sensi dell'art. 144 del Decreto Rilancio.

Il Decreto Rilancio interviene sulle tempistiche di versamento delle somme dovute a seguito delle attività di controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter, D.P.R. 600/73 e 54-bis del D.P.R. 633/72 che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020.

In particolare, l'articolo 144 del testo di legge prevede la rideterminazione dei termini dei mancati versamenti scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo e la data di entrata in vigore del Decreto, nonché la sospensione dei versamenti dovuti nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del Decreto ed il 31 maggio 2020.

Sono dunque considerati tempestivi gli omessi versamenti dovuti in base agli avvisi di irregolarità con scadenza compresa tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020, se eseguiti entro il 16 settembre 2020 senza l'applicazione di ulteriori sanzioni ed interessi.



STUDIO G&G COMMERCIALISTI ASSOCIATI

In alternativa al versamento integrale dei pagamenti insoluti, è offerta al contribuente la possibilità di regolarizzare l'inadempimento in 4 quote di pari importo, provvedendo al pagamento frazionato nelle seguenti scadenze:

- 16 settembre 2020;
- 16 ottobre 2020;
- 16 novembre 2020;
- 16 dicembre 2020.

La moratoria dei versamenti ha una portata generale e riguarda sia le somme dovute in un'unica soluzione, sia le somme oggetto di rateazione.

Il mancato rispetto delle rate non ricadenti nel periodo di moratoria (dovute anteriormente al 8 marzo e/o dopo il 31 maggio) può essere invece sanato mediante gli strumenti "ordinari" utili ad evitare l'iscrizione a ruolo delle somme e la decadenza dalla rateazione.

→ **Sospensione dei termini delle comunicazione ex art. 36-bis e 36-ter DPR n. 600/1973:**

In base alle norme che disciplinano le attività di controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni il contribuente, ai sensi degli art. 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/1973, in seguito al ricevimento della comunicazione degli esiti del controllo, si hanno a disposizione 30 giorni di tempo per fornire chiarimenti, documentazione e segnalare eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, al fine di ottenere la rideterminazione delle somme dovute.

Sulla base della circolare dell'Agenzia dell'Entrate n. 25/E del 20 agosto 2020, il termine per fornire chiarimenti e chiedere la rideterminazione degli esiti, nonché le richieste documentali, scadenti nel periodo 8 marzo – 31 maggio 2020, può considerarsi prorogato al 16 settembre 2020 mantenendo il beneficio della riduzione delle sanzioni sulle residue somme dovute.

→ **Sospensione rate successive rispetto alla rata che scade nel periodo di sospensione:**

Come già anticipato, la proroga dell'art. 144 riguarda anche i pagamenti in forma rateale scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020.

In base alla normativa della rateazione (D.lgs. n. 462/1997) le rate trimestrali scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo alla scadenza della prima rata, pertanto nella predisposizione dei piani di rateazione, dunque, la scadenza delle rate successive è determinata in base alla scadenza della prima rata.

Alla luce di ciò, se nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 ricade il versamento della **prima rata**, la proroga produce un effetto traslativo anche sulle scadenze delle rate successive in



STUDIO G&G COMMERCIALISTI ASSOCIATI

quanto il piano di rateazione è costruito sulla scadenza della prima rata che viene automaticamente prorogata.

Diversamente, se nel periodo di sospensione ricade il termine di versamento di una **rata diversa dalla prima**, la proroga interesserà solo tale rata, senza influenzare le rate successive, le quali mantengono la loro scadenza originaria.

Si riporta di seguito uno schema riassuntivo:

	Scadenza termini tra l'8 marzo e il 31 agosto 2020	Rate successive
<i>Prima rata del piano di rateazione</i>	Proroga al 16.09.2020	Rideterminazione trimestrale a partire dal 16.09.2020
<i>Rata diversa dalla prima del piano di rateazione</i>	Proroga al 16.09.2020	Scadenza originaria
<i>Versamento in unica soluzione</i>	Proroga al 16.09.2020	-
<i>Richiesta documentale</i>	Proroga al 16.09.2020	-

Lo Studio rimane a disposizione e porge distinti saluti.

Studio G&G Commercialisti Associati